CAMERA DEI DEPUTATI N. **2567**

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

GIOVINE, ALMICI, AMBROSI, AMICH, AMORESE, BALDELLI, CIABURRO, DE CORATO, DI MAGGIO, FRIJIA, GABELLONE, IAIA, LAMPIS, LANCELLOTTA, LA SALANDRA, LOPERFIDO, MALAGUTI, PADOVANI, ROSCANI, VOLPI, ZURZOLO

Istituzione della Giornata nazionale delle botteghe storiche

Presentata il 7 agosto 2025

ONOREVOLI COLLEGHI ! – Le botteghe storiche rappresentano un patrimonio prezioso dell'identità collettiva nazionale. Sono luoghi in cui si tramandano saperi artigianali, pratiche commerciali e relazioni sociali che affondano le radici nella tradizione locale e nazionale. Non si tratta soltanto di esercizi economici, ma di veri e propri presìdi culturali diffusi nel territorio: testimonianze viventi della continuità tra le generazioni, della resilienza imprenditoriale e del valore comunitario del lavoro.

In esse si esprime un'Italia operosa, legata al saper fare, alla qualità e alla cura del dettaglio, capace di fondere tradizione e innovazione. Le botteghe storiche sono un ponte tra il passato e il futuro: raccontano la storia delle città e dei borghi e al tempo stesso offrono spunti per un'economia sostenibile, legata ai territori, capace di creare occupazione e attrattività turistica.

Il decreto legislativo 27 dicembre 2024, n. 219, ha finalmente riconosciuto in via normativa il ruolo di queste realtà, attraverso l'istituzione dell'Albo nazionale delle attività commerciali, delle botteghe artigiane e degli esercizi pubblici storici, con l'obiettivo di tutelare e valorizzare questo patrimonio diffuso, promuovendo anche una sezione delle « attività storiche di eccellenza » per le attività che da almeno settant'anni continuativi contribuiscono alla vita culturale ed economica del Paese.

In linea con questo riconoscimento, la presente proposta di legge intende isti-

tuire la « Giornata nazionale delle botteghe storiche », come momento simbolico e operativo per sensibilizzare l'opinione pubblica, valorizzare l'identità territoriale, promuovere iniziative culturali e turistiche, nonché sostenere le attività storiche iscritte nel citato Albo nazionale.

La Giornata nazionale si propone anche come occasione per rafforzare il legame tra le istituzioni e le piccole imprese storiche, valorizzando il lavoro quotidiano di artigiani, commercianti e imprenditori che, con dedizione e passione, tengono viva la memoria, la bellezza e l'autenticità delle nostre comunità.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

(Istituzione della Giornata nazionale delle botteghe storiche)

1. La Repubblica riconosce il secondo sabato del mese di settembre di ciascun anno quale Giornata nazionale delle botteghe storiche, di seguito « Giornata nazionale », al fine di valorizzare il ruolo storico, culturale, sociale ed economico delle attività commerciali, delle botteghe artigiane e degli esercizi pubblici storici del Paese. In particolare, la Giornata nazionale è volta a promuovere la conoscenza e la valorizzazione delle botteghe storiche come elementi distintivi dell'identità territoriale e culturale della Nazione, a incentivare la trasmissione dei saperi artigianali e delle tradizioni commerciali locali, a sensibilizzare i cittadini sul ruolo economico e sociale di queste realtà, soprattutto nei contesti urbani e nei centri storici, e a rafforzare la tutela delle attività iscritte nell'Albo nazionale delle attività commerciali, delle botteghe artigiane e degli esercizi pubblici storici di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 27 dicembre 2024, n. 219, con riferimento agli esercizi iscritti nella sezione delle attività storiche di eccellenza.

2. Ai fini della presente legge per « botteghe storiche » si intendono le attività di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 27 dicembre 2024, n. 219.

3. La Giornata nazionale non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.

Art. 2.

(Iniziative per la celebrazione della Giornata nazionale)

1. In occasione della Giornata nazionale, il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministero del

turismo, con il Ministero della cultura e con il Ministero dell'economia e delle finanze, promuove, anche d'intesa con le regioni, gli enti locali e le associazioni di categoria, le seguenti iniziative:

a) eventi pubblici, incontri, convegni, mostre e laboratori dimostrativi presso le botteghe storiche iscritte nell'Albo nazionale di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 27 dicembre 2024, n. 219;

b) percorsi tematici e itinerari turistico-culturali nei centri storici e nei borghi;

c) campagne di informazione sui mezzi di comunicazione analogici e digitali;

d) conferimento annuale di un riconoscimento nazionale di eccellenza alle botteghe storiche che si siano distinte per continuità, qualità artigianale e impegno nella trasmissione culturale.

2. Gli enti locali, nei limiti delle rispettive risorse finanziarie, sentite le associazioni di categoria, possono introdurre specifiche agevolazioni normative e fiscali in favore delle botteghe storiche iscritte nell'Albo nazionale di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 27 dicembre 2024, n. 219.

Art. 3.

(Celebrazione della Giornata nazionale negli istituti scolastici di ogni ordine e grado)

1. Nella Giornata nazionale, le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado possono promuovere, nel rispetto dell'autonomia scolastica, attività formative e culturali in collaborazione con le botteghe storiche del territorio, anche al fine di sensibilizzare le giovani generazioni alla valorizzazione del patrimonio immateriale locale.

Art. 4.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni della presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



19PDL0158320